



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
PROCEDIMENTI SANZIONATORI E DELLE
MODALITA' PROCEDURALI PER LA
VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI**

**In applicazione degli art. 25 e art. 26 della Convenzione di
Gestione che regola i rapporti tra l'ATI Ragusa ed Iblea Acque
s.p.a.**

Approvato in Assemblea ATI Ragusa con verbale n. 2 del 28/10/2024

INDICE

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1	4
Definizioni	4
Articolo 2	4
Ambito di applicazione	4
Articolo 3	5
Termini del procedimento	5
Articolo 4	6
Responsabile del procedimento	6
Articolo 5	6
Partecipanti al procedimento	6
Articolo 6	6
Diritti dei partecipanti al procedimento	6
Articolo 7	7
Verbalizzazioni	7
Articolo 8	7
Comunicazioni	7
Articolo 9	7
Pubblicazioni	7
TITOLO II	8
FASE PREISTRUTTORIA E ISTRUTTORIA	8
Articolo 10	8
Attività preistruttoria	8
Articolo 11	8
Avvio del procedimento	8
Articolo 12	9
Procedura semplificata	9
Articolo 13	9
Misure cautelari	9
Articolo 14	10
Richieste di informazioni	10
Articolo 15	10
Ispezioni, perizie e consulenze	10
Articolo 16	10
Audizioni davanti al responsabile del procedimento	10
Articolo 17	10
Memorie scritte	10
Articolo 18	11
Comunicazione delle risultanze istruttorie	11
TITOLO III	11
IMPEGNI	11
Articolo 19	11
Modalità e termini della proposta di impegni	11
Articolo 20	12
Ammissibilità e pubblicazione	12
Articolo 21	13
Istruttoria	13
Articolo 22	13
Provvedimento finale	13
Articolo 23	14
Riavvio del procedimento sanzionatorio	14
TITOLO IV	14
FASE DECISORIA	14
Articolo 24	14
Memorie di replica	14
Articolo 25	15
Audizione finale davanti al Direttivo ATI Ragusa	15
Articolo 26	15
Decisione dell'Ente d'Ambito	15
Articolo 27	16
Termini per il pagamento della sanzione	16
TITOLO V	16
QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE	16
Articolo 28	16
Criteri di calcolo della sanzione	16



Articolo 29	16
Importo base	16
Articolo 30	17
Gravità della violazione	17
Articolo 31	17
Condizioni economiche dell'agente	17
Articolo 32	17
Personalità dell'agente	17
Articolo 33	18
Reiterazione della violazione	18
Articolo 34	18
Ravvedimento operoso	18
Articolo 35	19
Concorso di fatti rilevanti	19
Articolo 36	19
Limiti edittali della sanzione	19

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per Ente d'Ambito, l'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa, istituita ai sensi della L.R. 19 del 2015.
 - b) per Direttivo dell'ATI Ragusa, il Presidente e i componenti dell'Assemblea dei Rappresentanti dell'ATI Ragusa le figure previste nello statuto dell'ATI Ragusa.;
 - c) per legge 481/1995, la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) per Uffici, le Unità organizzative previste dal Regolamento dei servizi dell'ATI Ragusa;
 - e) per Direzione la Struttura che avvia, con propria determinazione, nel rispetto del principio di separazione tra l'attività istruttoria degli uffici e la decisione finale di competenza dell'Ente d'Ambito, i procedimenti sanzionatori – ivi compresi quelli in forma semplificata – e prescrittivi, predispone le risultanze istruttorie e gestisce tutte le fasi del subprocedimento in materia di impegni presentati dai soggetti esercenti nel corso dei procedimenti sanzionatori;
 - f) per Agente il soggetto a cui è diretto il procedimento sanzionatorio.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori nonché per la contestuale adozione di quelli prescrittivi. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità procedurali per la valutazione degli eventuali impegni.
2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di cui al primo comma, avviati dopo la sua entrata in vigore.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di istanze e segnalazioni, richieste di informazioni e documenti, ispezioni, perizie e consulenze e accesso ai documenti si applicano le disposizioni normative vigenti.
4. L'ATI RAGUSA comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore, per le successive determinazioni di competenza.
5. Le penali applicate al Gestore non potranno in nessun caso essere poste a carico

degli utenti del Servizio e quindi riconosciute nella tariffa del SII come componente di costo

Articolo 3

Termini del procedimento

1. Il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 180 (centoottanta) giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11. Nei casi di particolare complessità dei fatti e/o di contestuale avvio di plurimi procedimenti, l'Ente d'Ambito si riserva la facoltà di indicare, nella determinazione di avvio, un diverso termine di conclusione del procedimento.
2. Entro il termine di 20 (venti) giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11, il responsabile del procedimento comunica le risultanze istruttorie ai partecipanti al procedimento e trasmette, gli atti al Direttivo ATI Ragusa per l'adozione e la comunicazione del provvedimento finale entro i successivi 160 (centosessanta) giorni.
3. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso per il tempo indicato nella richiesta di informazioni di cui all'articolo 14, nel provvedimento che dispone l'ispezione, la perizia o la consulenza di cui all'articolo 15, nonché nel provvedimento che dispone le medesime attività ai sensi dell'articolo 26, comma 1. La sospensione cessa alla data di ricevimento delle informazioni, delle relazioni peritali o consulenziali o della conclusione dell'ispezione, se anteriore al termine indicato.
4. Il termine di cui al comma 1 è altresì sospeso per 60 (sessanta) giorni nel caso di avvio con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 12.
5. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di 30 (trenta) giorni nel caso di richiesta di audizione finale avanti al Direttivo dell'ATI Ragusa.
6. Il termine di cui al comma 1 può essere, altresì, prorogato in presenza di particolari e motivate esigenze istruttorie oppure in caso di riunione per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva con un nuovo procedimento, nonché per garantire l'esercizio del diritto al contraddittorio anche nei casi di cui al comma 2 degli articoli 15 e 26.
7. Per effetto delle cause di sospensione e proroga di cui ai commi precedenti la durata di ciascuna delle due fasi del procedimento non può comunque protrarsi per più di 240 (duecentoquaranta) giorni.
8. Il termine di cui al comma 1 è interrotto dalla tempestiva presentazione della proposta di impegni, fino alla comunicazione della irricevibilità o inammissibilità o del rigetto degli impegni di cui agli articoli 19 e seguenti. Tale interruzione non può comunque essere superiore a 240 (duecentoquaranta) giorni.

Articolo 4

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore ovvero il dirigente o il funzionario da questi designato.

Articolo 5

Partecipanti al procedimento

1. Possono partecipare al procedimento:
 - a) i soggetti ai quali è stata comunicata la determinazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 11, comma 4;
 - b) i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, anche costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato e attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dai provvedimenti che possono essere adottati all'esito di quest'ultimo.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), possono chiedere di intervenire nel procedimento entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della determinazione di avvio del procedimento, mediante richiesta scritta, contenente almeno gli elementi di seguito indicati:
 - a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;
 - b) procedimento nel quale si intende intervenire;
 - c) interesse a base dell'intervento.

Articolo 6

Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti che partecipano al procedimento possono:
 - a) presentare memorie scritte e documenti, deduzioni e pareri;
 - b) accedere ai documenti inerenti al procedimento;
 - c) essere sentiti nell'audizione finale avanti al Direttivo ATI Ragusa di cui all'articolo 25 e assistere all'audizione delle altre parti del procedimento, salvo, in quest'ultimo caso, sussistano ragioni di riservatezza dei soggetti auditi.
2. I partecipanti al procedimento che nell'esercizio dei diritti di cui sopra intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite, devono contestualmente presentare, a pena di decadenza, un'apposita richiesta adeguatamente motivata e, nel caso di cui al comma 1, lettera a), evidenziare in appositi riquadri le parti riservate.

Articolo 7

Verbalizzazioni

1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento il verbale consiste in un resoconto sintetico redatto da chi procede all'operazione; nelle audizioni, vi provvede il designato da chi presiede l'audizione medesima. Nel resoconto sintetico sono riportate le operazioni compiute.
2. Il resoconto sintetico è sottoscritto da chi procede all'operazione e dai soggetti intervenuti. In caso di impossibilità o di rifiuto a sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.
3. Copia del resoconto sintetico è rilasciata, a domanda, agli intervenuti.

Articolo 8

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC). Nei soli casi di assenza o indisponibilità dell'indirizzo PEC le comunicazioni potranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano contro ricevuta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alla trasmissione di atti e/o documenti da parte dell'Ente d'Ambito nonché alla trasmissione all'Ente d'Ambito di documenti e richieste nel corso del procedimento. Ai soggetti intervenienti nel procedimento le comunicazioni sono effettuate nel recapito da questi indicato.
3. Nel caso in cui, per il rilevante numero di destinatari o per la difficoltà del loro reperimento, la comunicazione risulti impossibile o particolarmente gravosa, può procedersi a mezzo della pubblicazione sul sito dell'Ente, ferma restando la possibilità, in via integrativa e a scopo di maggiore diffusione, di effettuare pubblicità sui quotidiani, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 9

Pubblicazioni

1. La pubblicità legale delle determinazioni e delle deliberazioni previste dal presente regolamento è assicurata dalla pubblicazione sul sito internet dell'Ente d'Ambito ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 69/2009.

TITOLO II

FASE PREISTRUTTORIA E ISTRUTTORIA

Articolo 10

Attività preistruttoria

1. L'Ente d'Ambito esercita il potere sanzionatorio d'ufficio.
2. Gli Uffici acquisiscono ogni elemento necessario ai fini di un eventuale avvio di procedimento sanzionatorio, anche attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti, indagini conoscitive, reclami, istanze e segnalazioni come disciplinate dalle disposizioni vigenti.

Articolo 11

Avvio del procedimento

1. Il Direttore quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dagli Uffici a seguito delle attività di cui all'articolo 10, i presupposti per l'esercizio dei poteri sanzionatori e prescrittivi, avvia il procedimento con propria determinazione.
2. Il Direttore valuta l'avvio di un procedimento sanzionatorio tenuto, altresì, conto della occasionalità e particolare tenuità delle condotte esaminate ovvero della loro inidoneità a porre in pericolo il bene tutelato dalla norma, nonché della previsione regolatoria di idonee misure deterrenti diverse dalle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. La determinazione di avvio del procedimento indica gli elementi essenziali già acquisiti, il responsabile del procedimento, l'Ufficio presso il quale esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento e i termini di conclusione dell'istruttoria e del procedimento.
4. La determinazione di avvio del procedimento è comunicata ai destinatari del provvedimento finale e agli altri soggetti, portatori di interessi pubblici o privati costituiti in società, associazioni o comitati, che hanno presentato reclami, istanze e segnalazioni, contenenti elementi utili all'istruttoria e che hanno un interesse diretto, immediato e attuale all'esito del procedimento, nonché ai soggetti che per legge devono intervenire.
5. La comunicazione della determinazione di avvio deve essere effettuata entro il termine di 10 (dieci) giorni dal completo accertamento.
6. Dell'avvio del procedimento è data, in ogni caso, notizia con la pubblicazione della determinazione sul sito internet dell'Ente d'Ambito.

Articolo 12

Procedura semplificata

1. Nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore e/o il funzionario delegato, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, salva diversa decisione del Direttivo dell'Ente d'Ambito nel provvedimento finale. Alla determinazione di avvio saranno allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, il destinatario del provvedimento finale può, previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 36.
3. La cessazione delle condotte contestate ancora in essere unitamente al pagamento della sanzione in misura ridotta determinano l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
4. Il Direttore informa periodicamente il Direttivo dell'ATI Ragusa dei procedimenti sanzionatori conclusi ai sensi del precedente comma 3.
5. In caso di mancata estinzione, ai sensi del comma 3, il procedimento prosegue nelle forme ordinarie con facoltà del Direttivo dell'ATI Ragusa di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato rispetto a quello previsto dal comma 1.

Articolo 13

Misure cautelari

1. L'Ente d'Ambito, in caso di particolare urgenza e di constatazione ad un sommario esame della sussistenza di violazioni il cui accertamento è di sua competenza, può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
2. Il provvedimento di adozione delle misure cautelari contiene l'indicazione del termine di efficacia delle medesime e non può essere rinnovato né prorogato. La misura cautelare cessa automaticamente in caso di mancato avvio del procedimento sanzionatorio entro il termine previsto.
3. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del provvedimento di adozione della misura cautelare, il destinatario può presentare una documentata e motivata istanza di riesame del provvedimento cautelare.

Articolo 14

Richieste di informazioni

1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può richiedere informazioni e documenti utili all'istruttoria, dandone notizia ai partecipanti al procedimento.

Articolo 15

Ispezioni, perizie e consulenze

1. Il Direttore, sentito il responsabile del procedimento, può proporre al Direttivo ATI Ragusa che siano disposte ispezioni, perizie o consulenze, come disciplinate dalle disposizioni vigenti.
2. Il provvedimento con il quale sono disposte le ispezioni, le perizie e le consulenze, è comunicato ai partecipanti al procedimento. Le risultanze delle perizie e delle consulenze sono comunicate al destinatario del provvedimento finale, il quale può inviare osservazioni nei 10 giorni successivi alla loro comunicazione.

Articolo 16

Audizioni davanti al responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga utile ai fini istruttori, può disporre audizioni, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
2. Delle audizioni davanti al responsabile del procedimento è redatto processo verbale a norma dell'articolo 7 e può essere disposta, dal responsabile del procedimento, la registrazione magnetica.
3. I soggetti auditi che intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono farne richiesta adeguatamente motivata.

Articolo 17

Memorie scritte

1. I partecipanti al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione della determinazione di avvio del procedimento o, in mancanza, dalla sua pubblicazione.
2. In caso di presentazione degli impegni di cui all'articolo 19, il termine di

cui al comma 1 decorre dalla data di comunicazione o pubblicazione della declaratoria di irricevibilità, del provvedimento di inammissibilità o di rigetto degli impegni.

3. Il termine di cui al comma 1 decorre dal sessantesimo giorno successivo all'avvio del procedimento con procedura semplificata di cui all'articolo 12, in caso di mancata estinzione del procedimento.

Articolo 18

Comunicazione delle risultanze istruttorie

1. Il responsabile del procedimento, trascorso il termine di cui all'articolo 17, comma 1 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 3, comma 2, comunica ai partecipanti al procedimento le risultanze istruttorie e le trasmette contestualmente al Direttivo dell'ATI Ragusa, unitamente a ogni atto del fascicolo del procedimento.
2. Nella comunicazione delle risultanze istruttorie sono indicati i dati di cui all'art. 31 come risultanti dal bilancio d'esercizio o dai documenti contabili disponibili. In ogni caso è fatta richiesta al soggetto destinatario del provvedimento finale di fornire e documentare, ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione, entro il termine di cui all'articolo 24, dati economici eventualmente più aggiornati o diversi che saranno oggetto di valutazione ai fini della determinazione delle condizioni economiche dell'agente ai sensi dell'articolo 31.

TITOLO III

IMPEGNI

Articolo 19

Modalità e termini della proposta di impegni

1. A pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può presentare, al responsabile del procedimento, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate.
2. La proposta di impegni, a pena di irricevibilità comunicata dal responsabile del procedimento, oltre che tempestiva, deve essere redatta per iscritto secondo lo schema di cui all'Allegato 1 al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante e contenere in dettaglio gli obblighi che l'operatore si dichiara disposto ad assumere, i costi previsti ed i relativi tempi di attuazione.
3. I proponenti che intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza

delle informazioni fornite, devono contestualmente presentare, a pena di decadenza, un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate.

4. Nel caso in cui si renda necessario, il responsabile del procedimento può chiedere al proponente chiarimenti e precisazioni sulla proposta presentata. A pena di decadenza, nei successivi 10 (dieci) giorni, il proponente presenta al responsabile del procedimento un'integrazione della proposta di impegni tenendo conto dei chiarimenti o precisazioni richiesti.
5. Della presentazione della proposta di impegni è data comunicazione ai soggetti partecipanti diversi dal proponente.

Articolo 20

Ammissibilità e pubblicazione

1. Il Direttivo dell' ATI Ragusa, sentito il Direttore, con proprio provvedimento, dichiara inammissibile, la proposta di impegni nei seguenti casi:
 - a) qualora la condotta contestata non sia cessata;
 - b) nel caso in cui le misure contenute nella proposta di impegni non siano altresì idonee a ripristinare l'assetto degli interessi anteriori alla violazione o ad eliminare, almeno in parte, eventuali conseguenze immediate e dirette della violazione;
 - c) qualora gli impegni proposti consistano nel mero adempimento dell'obbligo violato;
 - d) qualora risulti generica o presentata per finalità dilatorie o non risulti suscettibile di attuazione completa e tempestiva, anche in considerazione delle condizioni economiche del proponente;
 - e) in tutti i casi in cui gli impegni assunti siano manifestamente inutili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
 - f) qualora le misure contenute nella proposta di impegni realizzino finalità prevalentemente estranee a quelle proprie dell'istituto degli impegni;
 - g) qualora il costo degli impegni proposti non sia proporzionato alla gravità delle violazioni contestate;
 - h) qualora in funzione della particolare gravità della violazione contestata o dei precedenti provvedimenti sanzionatori dai quali possa desumersi la particolare inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi di competenza dell'Ente d'Ambito, si ritenga di dover procedere all'accertamento della violazione.
2. Fuori dei casi di cui al precedente comma, il Direttivo dell'ATI Ragusa, sentito il Direttore, con proprio provvedimento, dichiara ammissibile la

proposta di impegni, disponendone altresì la pubblicazione sul sito internet dell'Ente d'Ambito secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza.

Articolo 21

Istruttoria

1. I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito *internet* dell'Ente d'Ambito.
2. La presentazione delle osservazioni di cui al comma 1 avviene, di regola, con modalità telematiche.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 1, le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito *internet* a cura del responsabile del procedimento.
4. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite, devono contestualmente presentare, a pena di decadenza, un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate.
5. Entro 10 (dieci) giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3 il soggetto proponente gli impegni può rappresentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni.
6. Nel caso in cui si renda necessario, il responsabile del procedimento può chiedere ai soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla valutazione degli impegni.

Articolo 22

Provvedimento finale

1. All'esito dell'attività istruttoria di cui all'articolo 21, il Direttivo ATI Ragusa valuta se la proposta di impegni sia utile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, assume rilievo anche il rapporto tra la gravità della violazione e gli impegni proposti.
3. Ove tale giudizio sia positivo, il Direttivo ATI Ragusa, con proprio provvedimento, approva e rende obbligatori per il proponente gli impegni e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 23.

4. Nel caso di cui al precedente comma il proponente:
 - a) nel rispetto dei principi contabili, iscrive, nello stato patrimoniale del primo bilancio utile, un fondo oneri di importo pari al costo complessivo stimato delle misure oggetto degli impegni approvati;
 - b) ove sia tenuto alla redazione dei conti annuali separati, dà evidenza contabile dei costi effettivamente sostenuti e delle relative tempistiche per l'attuazione di ciascuno degli impegni approvati, nella nota di commento ai conti annuali separati predisposta ai sensi della regolazione vigente.
5. In caso di esito negativo del giudizio di cui al comma 1, il Direttivo ATI Ragusa dispone con provvedimento il rigetto della proposta di impegni e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.
6. Il provvedimento finale viene comunicato ai partecipanti al procedimento e pubblicato sul sito *internet* dell'Ente d'Ambito, secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza di dati e informazioni.

Articolo 23

Riavvio del procedimento sanzionatorio

1. Qualora il soggetto sanzionato contravvenga agli impegni assunti o il provvedimento finale di approvazione, di cui all'articolo 22, comma 3, si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, fornite dal proponente, l'Ente d'Ambito riavvia il procedimento sanzionatorio per le violazioni precedentemente contestate.
2. All'esito del procedimento di cui al comma 1, l'Ente d'Ambito può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.

TITOLO IV

FASE DECISORIA

Articolo 24

Memorie di replica

1. I partecipanti al procedimento possono, entro e non oltre 20 (quarantacinque) giorni dal ricevimento delle risultanze istruttorie, presentare al Direttivo ATI Ragusa, eventuali comunicazioni, memorie di replica e documenti.

Articolo 25

Audizione finale davanti al Direttivo ATI Ragusa

1. L'audizione finale davanti al Direttivo ATI Ragusa può essere chiesta dai partecipanti al procedimento entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 18.
2. L'audizione finale ha luogo avanti al Direttivo ATI Ragusa nel giorno che è comunicato ai richiedenti, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
3. Il Direttivo ATI Ragusa può sentire i richiedenti separatamente o congiuntamente. In quest'ultimo caso si deve tenere conto di eventuali esigenze di riservatezza che siano state manifestate dai richiedenti medesimi.
4. I soggetti che ne hanno titolo possono partecipare in persona del proprio legale rappresentante oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione che comprovi il potere di rappresentanza. Essi possono farsi assistere da consulenti di fiducia, senza che l'esercizio di tale facoltà comporti il rinvio dell'audizione.
5. Dell'audizione è redatto processo verbale a norma dell'articolo 8. Copia del verbale e dell'eventuale registrazione è acquisita agli atti.

Articolo 26

Decisione dell'Ente d'Ambito

1. Qualora, per sopravvenute esigenze, sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale, il Direttivo ATI Ragusa, su proposta della Direzione, li richiede al responsabile del procedimento, o, per il suo tramite, ai soggetti che ne siano in possesso. A tal fine, il Direttivo ATI Ragusa può, altresì, autorizzare perizie, consulenze o ispezioni, richiedendole al responsabile del procedimento che ne dà notizia ai partecipanti al procedimento.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente al Direttivo ATI Ragusa e al destinatario del provvedimento finale le risultanze acquisite, ove non già note. Il destinatario del provvedimento finale può inviare osservazioni relativamente alle medesime risultanze nei 10 giorni successivi alla loro comunicazione.
3. Il Direttivo ATI Ragusa adotta il provvedimento finale che viene comunicato ai partecipanti al procedimento entro il termine previsto dall'articolo 3 e viene pubblicato sul sito *internet* dell'Ente d'Ambito.
4. Il provvedimento finale contiene a norma dell'articolo 2, comma 25, della legge 481/1995 l'indicazione del termine per ricorrere e dell'Ente d'Ambito cui proporre ricorso.

Articolo 27

Termini per il pagamento della sanzione

1. Il pagamento della sanzione è effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento finale. Il destinatario del provvedimento sanzionatorio comunica all'Ente d'Ambito, entro 5 (cinque) giorni dalla sua effettuazione, l'avvenuto pagamento.
2. Scaduto il primo termine di cui al comma 1, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale.
3. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

TITOLO V

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Articolo 28

Criteri di calcolo della sanzione

1. Le sanzioni irrogate dall'Ente d'Ambito sono calcolate sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/1981 secondo le disposizioni del presente titolo.
2. L'Ente d'Ambito può motivatamente derogare all'applicazione degli articoli di cui al presente titolo per ottenere un particolare effetto dissuasivo o per tener conto di particolari condizioni economiche dell'agente.

Articolo 29

Importo base

1. L'importo base delle sanzioni irrogate dall'Ente d'Ambito è determinato in ragione della gravità di ciascuna violazione, anche tenendo conto delle condizioni economiche dell'agente di cui all'articolo 31.

Articolo 30

Gravità della violazione

1. La gravità della violazione si desume:
 - a) dalla natura dell'interesse tutelato dalla norma violata, dall'offensività della condotta e dall'attitudine della condotta a ledere più di un interesse;
 - b) dalla durata della violazione, dalla sua estensione territoriale, anche avuto riguardo, ove possibile, al numero di clienti coinvolti, e dalle altre modalità con le quali si realizza la lesione degli interessi tutelati;
 - c) dalla rilevanza degli eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato, sugli utenti, sui clienti finali o sull'azione amministrativa dell'Ente d'Ambito;
 - d) dagli indebiti vantaggi, economici e non, conseguiti dall'agente in conseguenza della violazione;
 - e) dal grado di colpevolezza dell'agente desunto, tra l'altro, dall'assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie e dal tentativo di occultare la violazione.

Articolo 31

Condizioni economiche dell'agente

1. Le condizioni economiche dell'agente sono ricavate dall'ultimo fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata o dal gestore di trasmissione, come risultante nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dall'ultimo fatturato disponibile.
2. Nei casi di modifiche societarie sono prese in considerazione le condizioni economiche dell'autore della violazione.

Articolo 32

Personalità dell'agente

1. L'importo base della sanzione viene aumentato o diminuito in considerazione di tutte le circostanze dalle quali si possa desumere il grado di inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi il cui accertamento è di competenza dell'Ente d'Ambito.
2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importo base della sanzione viene diminuito come segue:
 - a) di un valore non superiore alla metà se l'agente denuncia all'Ente d'Ambito la propria violazione, sempre che l'Ente d'Ambito non disponga già di informazioni al riguardo e sempre che l'agente cessi la condotta illecita e, ove possibile, ripristini la situazione anteriore alla violazione;

- b) di un valore non superiore ad un terzo se l'agente coopera in modo efficace all'attività istruttoria;
 - c) di un valore non superiore alla metà se l'agente dimostra di aver posto in essere una condotta meritevole di apprezzamento volta al miglioramento delle condizioni del mercato regolamentato.
3. Ferme le conseguenze della reiterazione, ai fini dell'applicazione del primo comma, se l'agente è stato sanzionato per una o più violazioni nei 10 anni precedenti all'irrogazione della sanzione per gli illeciti oggetto del procedimento, l'importo base della sanzione può essere aumentato:
- a) fino al doppio in presenza di una o più violazioni dello stesso tipo;
 - b) di un valore fino ad un quarto in presenza di una o più violazioni di tipo diverso.
4. Le circostanze di cui ai commi 2 e 3 non esauriscono la gamma di elementi che l'Ente d'Ambito può prendere in considerazione nel valutare la personalità dell'agente ai fini dell'aumento o della diminuzione della sanzione.

Articolo 33

Reiterazione della violazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 32, qualora l'agente nei cinque anni successivi alla commissione di un illecito, accertata con provvedimento dell'Ente d'Ambito, commetta un'altra violazione della stessa indole, l'Ente d'Ambito può sospendere l'attività di impresa fino a sei mesi ovvero proporre alla Assembleia dei Rappresentanti dell'ATI Ragusa la sospensione o la decadenza della concessione, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti.

Articolo 34

Ravvedimento operoso

1. L'importo base della sanzione può essere diminuito se l'impresa ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione.
2. Se il ravvedimento operoso è iniziato prima dell'avvio del procedimento, la sanzione è diminuita di un valore non superiore ai tre quinti; se il ravvedimento operoso è iniziato dopo l'avvio del procedimento, anche in adempimento di un'intimazione, la sanzione è diminuita di un valore non superiore ad un quarto

Articolo 35

Concorso di fatti rilevanti

1. Se più fatti concorrono all'aumento o alla diminuzione della sanzione, l'aumento o la diminuzione viene calcolato sull'importo risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.
2. Ai fini della quantificazione della sanzione, lo stesso fatto può essere valutato una sola volta e in base ad uno solo dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/1981.

Articolo 36

Limiti edittali della sanzione

1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'importo della sanzione non può essere inferiore a 2.500 euro e non può superare il 10% del fatturato di cui all'articolo 32.
2. Nel caso in cui il 10% del fatturato di cui all'articolo 32 sia inferiore a 2.500 euro, la sanzione è pari al 10% del fatturato medesimo.
3. Su istanza del soggetto destinatario del provvedimento finale da presentare entro il termine di cui all'articolo 24, l'Ente d'Ambito può diminuire la sanzione di un terzo nel caso in cui sia provato che negli ultimi tre bilanci di esercizio l'istante abbia conseguito perdite ovvero risulti sottoposto a procedure concorsuali.

Allegato 1

Formulario per la presentazione degli impegni

(in caso di informazioni **incomplete, inesatte o fuorvianti** o qualora l'impresa **contravvenga** agli impegni assunti l'ENTE d'Ambito può riavviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni precedentemente contestate e irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata **fino al doppio** di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni)

1. Soggetto proponente

Indicare ditta o ragione sociale

2. Numero del procedimento e fattispecie contestata

Indicare la determinazione di avvio e l'oggetto del procedimento sanzionatorio

3. Dichiarazione di cessazione della condotta contestata¹

4. Considerazioni in merito all'utilità degli impegni a ripristinare l'assetto degli interessi anteriore alla violazione o ad eliminare, almeno in parte, eventuali conseguenze immediate e dirette della violazione²

5. Descrizione degli impegni proposti³

Impegno n. 1

- a) Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere
- b) Costi previsti
- c) Tempi di attuazione⁴ e durata degli impegni
- d) Considerazioni in merito alla utilità degli impegni al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

Impegno n. x

- a) Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere
- Etc.*

6. Esigenze di riservatezza e segretezza

Evidenziare e motivare in appositi riquadri le parti riservate

¹Il punto 3 deve essere adeguatamente documentato.

²Il punto 4 deve essere adeguatamente documentato.

³Il punto 5 deve essere adeguatamente documentato.

⁴L'attuazione delle misure oggetto degli impegni deve essere successiva alla loro eventuale approvazione da parte dell'Autorità (es. *L'impegno verrà attuato entro xx mesi dalla delibera di approvazione degli impegni*).